ORIGINALE

COMUNE DI PISA

Deliberazione in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal

.....

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .

Comunicata a:
ASS. CASSONE ANTONIO
ASS. CERRI FABRIZIO
ASS. CHIOFALO MARIA LUISA
CICCONE MARIA PAOLA
Finanze - Provveditorato - Aziende
ASS. ELIGI FEDERICO
ASS. FORTE GIUSEPPE
ASS. GAY DAVID
ASS. GHEZZI PAOLO
GRUPPI CONSILIARI
ASS. PANICHI SILVIA
ORGANO DI REVISIONE
SASSETTI CLAUDIO
SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
SEGRETERIA SINDACO
ASS. SERFOGLI ANDREA

.....

La Presidente Del Consiglio
MACCIONI TITINA

Il Segretario Generale
NOBILE ANGELA

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 del 24/11/2011

Presiede la Presidente Del Consiglio MACCIONI TITINA

E' PRESENTE IL SINDACO FILIPPESCHI MARCO

Sono inoltre presenti gli Assessori GHEZZI PAOLO CASSONE ANTONIO CERRI FABRIZIO CHIOFALO MARIA LUISA ELIGI FEDERICO FORTE GIUSEPPE GAY DAVID SERFOGLI ANDREA VIALE GIOVANNI ZAMBITO YLENIA

Assiste il Segretario Generale NOBILE ANGELA

Scrutatori: Consiglieri CECCARELLI VALTER SCARAMUZZINO CARMELO MAFFI ANTONIO

OGGETTO: ADESIONE AL PROCESSO DI COSTITUZIONE DI SOCIETA' MISTA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "TOSCANA COSTA".

Consiglieri in carica:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
BALZI MASSIMO	P	GARZELLA GIOVANNI	P
BANI GIULIANO	P	GORRERI ALESSANDRO	A
BANI MARCO	P	LANDUCCI STEFANO	P
BEDINI FILIPPO	P	LUPERINI ROBERTA	P
BINI MAURIZIO	P	MACCIONI TITINA	P
BONGIOVANNI PATRIZIA	P	MAFFI ANTONIO	P
BRANCHITTA LUIGI	P	MANCINI PAOLO	P
BRONZINI MIRELLA	A	MAZZEO ANTONIO	P
BUSCEMI RICCARDO	P	MODAFFERI SANDRO	P
CAMMILLI ANDREA	P	MONACO MARCO	P
CAPECCHI FRANCESCO	A	MONCERI FRANCESCO	P
CECCARELLI VALTER	P	PASSARELLI LIO MICHELE	P
CHIARUGI MASSIMO	P	PETRUCCI DIEGO	P
CHINCARINI MARIA LUISA	P	PISANI NICOLA	P
COGNETTI PAOLO	P	SBRANA VERONICA	A
DE NERI MARIACHIARA	P	SCARAMUZZINO CARMELO	P
DEL TORTO RANIERI	P	SILVESTRI SILVIA	P
DI LUPO MICHELE	P	TITONI LUCA PAOLO	P
FILIPPESCHI MARCO	P	VENTURA GIUSEPPE	P
GALLO SANDRO	P	ZAPPACOSTA CARMINE	P
GANGEMI CAYETANO ROQUE	A		

OGGETTO: **Adesione al processo di costituzione di società mista per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa".**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che:

- ai sensi dell'art. 23 della L.R. Toscana 18 maggio 1998, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, i comuni dell'ambito territoriale ottimale Toscana Costa esercitano la gestione integrata dei rifiuti attraverso la Comunità di Ambito ATO Toscana Costa, alla quale compete, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. b), della Legge medesima, *"l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"*;
- la Comunità di Ambito ATO Toscana Costa è un consorzio di comuni istituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 per l'esercizio associato di funzioni;

VISTE la nota prot. n. 1271 del 21.10.2011 (acquisita al protocollo dell'Ente il 28.10.2011, al n. 42671) e la nota prot. n. 1292 del 27.10.2011 (acquisita al protocollo dell'Ente il 27.10.2011, al n. 42555), del Direttore della Comunità di Ambito ATO Toscana Costa, con le quali è stata trasmessa la proposta di costituzione di una società mista per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa";

PRESO ATTO che nella suddetta proposta è riportato quanto segue:

1) La Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Costa, con propria deliberazione assembleare n. 3 del 23 febbraio 2011 (**Allegato n. 1**), adottata alla presenza di 88 comuni su 111 con voto favorevole di 85 comuni pari al 90,30 % delle quote rappresentate, ha stabilito "*di individuare, quale forma di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio dell'ATO Toscana Costa, la società mista avente le caratteristiche di cui all'art. 23 bis, comma 2, lett. b), del d.l. 112/08 e del d.p.r. 168/10",* la quale *"assumerà pertanto la qualità di gestore unico di ambito, in conformità alle previsioni di cui alla l.r. toscana 22 novembre 2007, n. 6*".

2) Con la medesima deliberazione è stato approvato un Protocollo di Intesa, sottoscritto da 74 comuni pari all'87,11% delle quote di partecipazione alla Comunità di Ambito. Con tale Protocollo i comuni, dato conto delle ragioni di tale scelta e dell'attività istruttoria preliminare svolta dalla Comunità di Ambito ATO Toscana Costa, individuavano il percorso e gli obiettivi intermedi, nonché i criteri e gli indirizzi da seguire ai fini della costituzione della società e dell'affidamento del servizio.

3) Il Protocollo di Intesa prevedeva che alla sua attuazione avrebbe provveduto un Collegio, appositamente istituito, composto di 15 sindaci rappresentativi degli enti locali aderenti alla Comunità di Ambito ATO Toscana Costa. Al Collegio sono in particolare attribuiti compiti di indirizzo e controllo, mentre ad un apposito Gruppo di Lavoro da esso costituito spettava la elaborazione di uno studio di fattibilità della società mista, con il supporto degli Advisors economico finanziari e legali specificatamente selezionati, nonché della struttura tecnica ed amministrativa della Comunità di Ambito ATO Toscana Costa.

4) Gli enti locali, con tale Protocollo, chiarivano in particolare che <<*la competenza in materia di costituzione della società e di scelta del socio privato resta propria degli enti locali e tuttavia i due livelli di competenze amministrative, dei comuni e della Comunità d'Ambito (o del soggetto che ad essa subentrerà in forza di quanto previsto dall'art. 2, comma 186 bis, l. 23 dicembre 2009, n. 191), devono essere necessariamente coordinati, essendo viceversa di competenza dell'ATO l'affidamento di "specifici compiti operativi" connessi alla gestione del servizio, così come prescritto dal citato art. 23 bis d.l. 112/08. In considerazione di ciò, appare opportuno che sia la stessa Comunità d'Ambito, o il soggetto che ne assumerà le funzioni, a svolgere e coordinare il procedimento di gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato. Trattandosi infatti di "gara a doppio oggetto", la Comunità d'Ambito, o il soggetto che ad essa subentrerà, eserciteranno in questo caso sia competenze proprie, relativamente sia alla scelta della forma di gestione che all'affidamento di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, che competenze delegate dagli enti locali, relativamente al profilo connesso alla scelta del socio*>>.

5) Sempre nel medesimo Protocollo, si affermava: "*Appare inoltre opportuno che, anche nello svolgimento delle attività preliminari di competenza dei comuni, questi possano avvalersi della struttura tecnica e amministrativa dell'ATO Toscana Costa, nonché dei propri consulenti, e ciò in ragione dell'attività istruttoria svolta dall'ATO, delle specifiche competenze e professionalità di cui questo è munito, nonché delle funzioni che lo stesso sarà chiamato ad esercitare al momento dell'avvio della procedura di gara per la scelta del socio privato*".

6) Il Protocollo di Intesa conteneva altresì un apposito Cronoprogramma delle attività previste e necessarie per la costituzione della società, la scelta del socio privato e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'intero Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" territorialmente delimitato dalle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa;

7) Regolarmente costituiti sia il Collegio dei Sindaci che il Gruppo di Lavoro, la Comunità di Ambito ATO Toscana Costa, all'esito di distinte procedure ad evidenza pubblica, aggiudicate in data 02.05.2011 ed in data 11.04.2011, individuava gli Advisors economico finanziari e legali dell'operazione. Con ulteriore e successiva procedura ad evidenza pubblica aggiudicata in data 13.09.2011, la Comunità di Ambito ATO Toscana Costa ha altresì individuato la società incaricata di predisporre la documentazione tecnica necessaria per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio ed in particolare sia il "*Documento Operativo del Piano Straordinario*" che "*il Capitolato Tecnico di gara, con gli allegati tecnico funzionali*".

8) Con deliberazione dell'Assemblea della Comunità di Ambito ATO Toscana Costa n. 6 del 31.05.2011 (**Allegato n. 2**) il Cronoprogramma veniva aggiornato, prevedendo, quali scadenze di maggior rilievo, la pubblicazione del bando di gara per la scelta del socio privato entro il 31 dicembre 2011 e la stipula del contratto di servizio entro il 31 luglio 2012.

9) La Regione Toscana, con legge n. 37 del 2 agosto 2011, ha previsto che, entro il 30 settembre 2011, le Comunità d'Ambito, "provvedano all'adozione ed alla trasmissione alla Giunta Regionale di una deliberazione concernente:

a) la scelta della forma di gestione per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e norme per la gestione dei rifiuti);

b) il cronoprogramma delle attività da espletare per l'affidamento del servizio di cui alla lettera a)" (art. 1, comma 1).

Stabilisce ancora tale legge che "Sulla base del cronoprogramma di cui al comma 1, la Giunta regionale individua con apposito atto, per ciascuna comunità d'ambito, i termini per l'espletamento degli adempimenti necessari all'affidamento del servizio" (art.1, comma 2).

La mancata adozione della deliberazione entro il 30 settembre ed il mancato rispetto dei termini individuati dalla Giunta regionale sarebbero stati e saranno, per ciò che attiene agli adempimenti successivi, suscettibili di determinare il commissariamento, ai sensi dell'art. 81, comma 2, della l.r. n. 65/2010.

10) La legge regionale, come peraltro esplicitato nel suo preambolo, è stata dettata dell'esigenza, da un lato, di una riconferma o meno delle scelte in ordine alla forma di affidamento da parte delle Comunità d'Ambito anche là dove queste, come nel caso della Comunità di Ambito ATO Toscana Costa, fossero già state effettuate, tenuto conto della sopravvenienza normativa conseguente al referendum del 12 e 13 giugno 2011, che ha abrogato l'art. 23 *bis* del d.l. 112/08 e, dall'altro, della necessità, sempre a causa del mutato quadro normativo, di ridefinire la natura dell'inadempimento che dà luogo all'esercizio dei poteri sostitutivi regionali di cui al citato art. 81, l.r. n. 65/2010.

11) L'abrogazione, ad opera del *referendum*, dell'art. 23 bis e del suo regolamento di attuazione di cui al d.p.r. 7 settembre 2010, n. 168 ha determinato *medio tempore* la diretta applicazione delle norme e dei principi comunitari sulla cui base, per ciò che attiene alle forme di affidamento del servizio, la società mista trova piena legittimazione a condizioni non dissimili da quelle già previste dal predetto art. 23 *bis,* ovvero:

a) che il partner privato sia un socio industriale e non meramente finanziario e che il suo apporto consista, "*a parte il conferimento di capitali o altri beni, nella partecipazione attiva all'esecuzione dei compiti assegnati all'entità a capitale misto e/o nella gestione di tale entità"* [Comunicazione interpretativa della Commissione CE sul PPPI (C2007/6661) del 5 febbraio 2008]

b) che detto socio sia scelto con procedura ad evidenza pubblica;

c) che la gara in questione abbia ad oggetto "*sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto"* (Comunicazione interpretativa, cit.);

d) che l'oggetto sociale della società mista sia ben delimitato, non potendosi "*ottenere nuovi appalti pubblici o nuove concessioni senza una procedura di gara che rispetti il diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni"* (Comunicazione interpretativa, cit.);

e) che la partecipazione del socio privato alla società sia limitata temporalmente alla durata dell'affidamento del servizio, prevedendosi già in sede di selezione concorsuale i meccanismi idonei alla sua liquidazione al termine di detto affidamento (v. anche Cons. Stato, Ad. Plen. n. 1/2008 e Cons. Stato, Sez. II, par. 18 aprile 2007, n. 456).

12) Da ultimo, l'art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella l. 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto una nuova disciplina dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, fatta eccezione per il servizio idrico integrato. Il comma 8 di tale articolo prevede che "*il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità*." Il successivo comma 12 stabilisce che "*Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura [….]"* una serie di requisiti e condizioni indicati a seguire. Ne consegue che la nuova disciplina contempla, tra le forme di affidamento del servizio, anche la società mista con le medesime caratteristiche di cui all'abrogato art. 23 *bis* d.l. 112/08 ed in conformità a quelle proprie del diritto comunitario sopra elencate. Viceversa, in base al comma 13 del citato art. 4, d.l. 138/2011, l'affidamento *in house* è possibile solo là dove "*il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui".* L'obbligo dell'affidamento unitario del servizio sull'intero territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa", ad un gestore unico, già contenuto, sotto forma di indirizzo, nel d.lgs. 152/06, espressamente contemplato nella l.r. toscana n. 61/07 e recentemente ribadito dall'art. 81 della l.r. n. 65/2010, rende inapplicabile tale disposizione al caso di specie.

13) La Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Costa, sulla base delle premesse normative appena richiamate, con propria deliberazione assembleare n. 9 del 28.09.2011 (**Allegato n. 3**), adottata alla presenza di 72 comuni su 111 con voto favorevole di 68 Comuni pari al 80,95% di quote rappresentate, ha stabilito, nel rispetto delle prescrizioni della l.r. n. 37 del 2 agosto 2011, di riconfermare la scelta della società mista quale forma di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti sull'intero Ambito, ai sensi della l.r. n. 61/07 ed avendo riguardo, quanto alle caratteristiche della costituenda società, alle norme e ai principi comunitari nonché alle previsioni di cui all'art. 4 del d.l. d.l. 13 agosto 2011, n. 138, sostanzialmente riproduttive di quelle di cui all'art. 23 *bis* d.l. 112/08 e del suo regolamento di attuazione di cui al d.p.r. 7 settembre 2010, n. 168. Con la citata deliberazione è stato altresì approvato un nuovo Cronoprogramma il quale conserva la previsione del 31 dicembre 2011 ai fini della pubblicazione del bando di gara per l'avvio della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del socio privato della costituenda società mista e fissa nel 31 dicembre 2012 il termine per la conclusione della procedure di affidamento e la sottoscrizione del contratto di servizio con il nuovo soggetto gestore.

14) Con ulteriore deliberazione assembleare n. 10 (**Allegato n. 4**), sempre del 28.09.2011, la Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Costa approvava due ulteriori documenti, allegati alla predetta delibera sub A) e B), contenenti linee di indirizzo concernenti rispettivamente la procedura di gara per la scelta del socio privato ed il percorso di costituzione della società mista. Con la medesima deliberazione n. 10, l'Assemblea dell'ATO Toscana Costa incaricava il Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione degli ulteriori elementi istruttori all'esito degli approfondimenti commissionati al Direttore dell'ATO, di approvare il "perimetro" dei servizi e delle attività di gestione di impianti che costituiranno l'oggetto dell'affidamento alla costituenda società mista.

15) Il Consiglio di Amministrazione della Comunità di Ambito ATO Toscana Costa, con deliberazione n. 5 del 04.11.2011 (**Allegato n. 5**), acquisiti gli elementi informativi di cui al punto precedente ed all'esito

dell'ulteriore documentazione istruttoria fornita dagli Advisor legali incaricati, ha approvato un documento, allegato sub "A" alla citata deliberazione, contenente il "perimetro", ovverossia l'oggetto dell'affidamento, attraverso l'indicazione dei territori comunali serviti e degli impianti da affidarsi in gestione alla costituenda società. Il documento è stato redatto avendo quale riferimento le previsioni del Piano Straordinario di cui all'art. 27, l.r. toscana n. 61/07, approvato con Deliberazione di G.R. Toscana n. 476 dell'8.6.2009. Il documento stabilisce altresì i criteri per il definitivo perfezionamento di tale "perimetro" relativamente agli ulteriori profili di dettaglio che potranno eventualmente necessitare di eventuali messe a punto. Ciò in particolar modo per quanto attiene alla molteplicità di contratti e/o di altre forme di affidamento riferite ai servizi di minore rilievo economico (raccolte differenziate, spazzamento, servizi accessori), diffusi sul territorio dei 111 comuni dell'ATO Toscana Costa, oltre che delle modifiche che anche *medio tempore* possono intervenire in tali vicende contrattuali.

16) Come stabilito anche nelle citate deliberazioni dell'Assemblea dell'ATO n. 10 del 28.09.2011 e del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 04.11.2011:

- **a)** il soggetto cui verrà affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'intero Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" sarà altresì tenuto, secondo quanto previsto all'art. 3, comma 4, lett. b) dello schema-tipo di contratto di servizio approvato con Deliberazione di G.R. Toscana n.214 del 23.03.2009, "alla realizzazione delle opere e degli impianti che verranno individuati nei piani industriali di cui all'art. 27 della l.r. n. 25/98", con le modalità indicate dall'art. 6 del citato schema-tipo di contratto;
- **b)** la Comunità d'Ambito ATO Toscana Costa, o il soggetto che ne assumerà le funzioni ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis, l. 23 dicembre 2009, n. 191, provvederanno a stipulare con i soggetti titolari di impianti non ricompresi nel "perimetro" di cui all'Allegato "A" apposite convenzioni dirette a disciplinare il conferimento dei rifiuti da parte del nuovo soggetto Gestore di Ambito sulla base di prezzi che dovranno essere approvati dall'ATO e che verranno determinati in modo tale da coprire i costi, diretti e indiretti, del servizio, verificati in analogia con quanto previsto dal metodo normalizzato per la formulazione della tariffa di cui al d.p.r. 158/99;
- **c)** gli impianti funzionali e le altre dotazioni strumentali allo svolgimento del servizio, ricompresi nell'Allegato "A" alla deliberazione del C.d.A. dell'ATO n. 5 del 04.11.2011, che restano in proprietà pubblica e che non costituiranno oggetto di conferimento nella costituenda società mista, saranno messi a disposizione di quest'ultima, nelle forme giuridiche previste dalla vigente normativa, a fronte della corresponsione, da parte della nuova società, di un canone annuo non superiore alla copertura dei soli costi di ammortamento civilistico di tali beni.

17) Il su richiamato art. 4 del d.l. n. 138/2011, prevede, ai commi 1 2, che gli enti locali, prima di "*procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi" verifichino, adottando una delibera – quadro, "la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", liberalizzando tali servizi e "limitando […] l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui […] la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità".*

18) Fermo restando che eventuali ulteriori adempimenti non possono ritardare le decisioni richieste dalla citata legge regionale n. 37 del 2 agosto 2011 e dalle altre norme di legge in materia ed indipendentemente dalle modalità applicative della suddetta previsione normativa al caso di specie, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATO n. 5 del 04.11.2011, nel definire il "perimetro" del servizio, ha escluso le attività che possono essere svolte in regime di libero mercato e che non sono propriamente connesse con il ciclo dei RU, così delimitando l'oggetto del futuro affidamento al gestore unico a quei servizi in ordine ai quali la tutela della concorrenza può operare unicamente nella forma della c.d. "concorrenza *per* il mercato", ovvero per mezzo dell'affidamento ad un soggetto individuato con procedure di evidenza pubblica.

19) L'Advisor economico e finanziario, nel proprio Studio di Fattibilità, ha evidenziato come la società mista di ambito potrà costituire un soggetto industriale di notevole rilievo sul mercato, comparabile con i più importanti *player* operanti nel settore. Emerge da tale documento la correttezza della forma di affidamento scelta dai comuni dell'ATO "Toscana Costa", anche sotto gli essenziali profili di carattere industriale, economico e finanziario. Lo Studio di Fattibilità ha poi individuato, quale modello maggiormente compatibile con il sistema di vincoli ed opportunità propri del territorio dell'ATO Toscana Costa, quello dei "*conferimenti selettivi/volontari*". Gli enti locali potranno pertanto decidere

di conferire, oltre al capitale iniziale minimo, somme di denaro, aziende o rami di azienda, impianti e attrezzature e/o altri *asset* funzionali allo svolgimento dei servizi.

20) Sulla base del Cronoprogramma approvato dall'Assemblea dell'ATO Toscana Costa, prima del termine fissato per l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato ed entro il 30 novembre 2011 è necessario procedere alla costituzione di una società per azioni interamente pubblica con capitale sociale iniziale minimo di € 120.000,00 conferibile unicamente in denaro.

21) In particolare, la partecipazione iniziale alla società per azioni interamente pubblica comporta, per ciascun comune, la sottoscrizione "in denaro" di una quota societaria di importo minimo almeno pari alla propria percentualmente di partecipazione alla Comunità di Ambito ATO Toscana Costa applicata al valore complessivo del capitale sociale iniziale pari a € 120.000,00, nel caso in cui tutti i 111 Comuni consorziati decidano di aderire alla new co. pubblica.

22) La partecipazione iniziale di ciascun comune alla società per azioni interamente pubblica si potrà discostare in aumento rispetto al valore "minimo" come sopra determinato nel caso di partecipazione non totalitaria. In assenza di obbligo partecipativo, il valore della partecipazione di ciascun comune aderente alla new co. pubblica potrà essere, in via definitiva, determinato dopo che gli enti locali avranno deliberato in ordine alla loro partecipazione, nel rispetto del Cronoprogramma approvato dalla Comunità d'Ambito.

23) Con la già citata deliberazione n. 10 del 28.09.2011 dell'Assemblea dell'ATO Toscana Costa si è stabilito che "*al fine di agevolare la costituzione iniziale della società, i comuni potranno valersi dell'avanzo di amministrazione dell'ATO relativo all'esercizio 2010, autorizzando sin d'ora la Comunità d'Ambito a porre in essere la conseguente variazione di bilancio e fermo restando l'impegno di ognuno degli enti locali ad adottare gli atti di propria competenza*."

24) Detta variazione di bilancio è stata effettivamente approvata con l'ulteriore deliberazione di Assemblea n. 11 del 28.09.2011.

25) L'importo necessario per la sottoscrizione del capitale iniziale verrà determinato in via definitiva dall'ATO, in ragione dei soggetti partecipanti, in seguito all'acquisizione delle delibere dei comuni che saranno adottate nei tempi previsti dal Cronoprogramma e lo stesso importo verrà interamente trasferito a ciascun comune partecipante entro il 30 novembre 2011.

26) Successivamente all'avvenuta costituzione della suddetta società per azioni interamente pubblica e prima che si avvii la fase della procedura di gara dedicata alla formulazione delle offerte da parte dei privati concorrenti, gli enti locali provvederanno, previa apposita delibera assembleare di aumento di capitale ed emissione azionaria con sovrapprezzo, a perfezionare i loro conferimenti in natura, determinandone i relativi valori patrimoniali ai sensi dell'art. 2343 c.c.

27) La società per azioni interamente pubblica, a seguito della conclusione delle operazioni di gara per la scelta del socio privato si trasformerà in società per azioni a capitale misto e si procederà pertanto ad ulteriore aumento di capitale con emissione azionaria con sovrapprezzo riservato all'aggiudicatario della procedura.

28) Uno schema di Statuto della costituenda società è allegato al presente atto (**Allegato n. 6**), ferme restando le necessarie variazioni di carattere tecnico che potranno rendersi necessarie nell'ulteriore corso della procedura.

29) Impregiudicate le competenze istituzionali dell'ATO in ordine all'affidamento del servizio, appartiene ai comuni ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" la libera scelta, sia in ordine alla partecipazione iniziale alla società per azioni che ai successivi conferimenti in denaro o in natura. E' pertanto indispensabile che il Comune deliberi, oltre alla propria partecipazione alla nuova compagine sociale, anche in ordine ai conferimenti da effettuare.

30) Ritenuto opportuno, quanto a quest'ultimo profilo, che si conferisca come meglio indicato nell'**Allegato n. 7** alla presente deliberazione, e con riserva di ogni ulteriore precisazione nelle ulteriori fasi del procedimento che condurranno alla costituzione della società mista.

VISTO il parere legale in data 19.09.2011 dell'Avv. Germano Scarafiocca (Studio Legale Abbagnale), trasmesso dalla Comunità di Ambito ATO Toscana Costa (**allegato n. 8**);

VISTO l'art. 3, commi 27-28, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), secondo cui: *"Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di*

beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale (…)", ed ancora: *"L'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla Sezione competente della Corte dei Conti"*;

CONSIDERATO necessario aderire al processo di costituzione della società mista per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa", come proposto dalla Comunità di Ambito nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, al fine di assicurare il più rapido affidamento del servizio medesimo mediante procedura concorrenziale, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;

DATO ATTO che la presente deliberazione ha natura di atto fondamentale di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio Comunale, a norma dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ed omessa la richiesta del parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta minore entrata o impegno di spesa;

VISTO il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali;

A maggioranza dei votanti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificatosi il seguente risultato:
Presenti: 36
Favorevoli: 24
Contrari: 11 (Landucci, Modafferi, Scaramuzzino, Bini, Buscemi, Mancini, Bedini, Petrucci, Silvestri, Maffi, Garzella)
Astenuti: 1 (Titoni)

DELIBERA

1. di prendere atto del processo di costituzione della società mista per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa", definito dalla Comunità di Ambito ATO Toscana Costa, come delineato negli atti sopra richiamati (allegati dal n. 1 al n. 8);

2. di partecipare alla costituzione della nuova società ai fini dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il territorio dell'A.T.O. Toscana Costa;

3. di aderire alla costituzione della società per azioni interamente pubblica, prodromica alla società mista, che avverrà mediante sottoscrizione del capitale sociale nella misura iniziale che verrà in via definitiva stabilita dalla Comunità d'Ambito ATO Toscana Costa, secondo i criteri di cui in premessa, ed approvandone il relativo schema di Statuto, Allegato n. 6 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che l'adesione alla costituzione della società per azioni interamente pubblica di cui al punto precedente resta subordinata all'approvazione della necessaria variazione di bilancio, in sede di assestamento generale del corrente esercizio, nonché all'assunzione del necessario impegno di spesa, mediante determinazione della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, sulla base dell'importo definitivo che sarà comunicato dalla Comunità di Ambito ATO Toscana Costa una volta determinata la compagine sociale;

5. di riservarsi, successivamente alla costituzione della *new co.* interamente pubblica e nel rispetto dei tempi indicati negli atti di indirizzo approvati dall'ATO Toscana Costa, di approvare, con propria successiva deliberazione, l'eventuale aumento di capitale sociale mediante conferimento in natura, anche in ordine al collaterale processo di dismissione delle partecipazioni oggi detenute nel settore dei rifiuti, da coordinare con i relativi soci, nel rispetto delle norme di legge;

6. di autorizzare il Sindaco, la Giunta Comunale e il Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ognuno per le rispettive competenze, di dare attuazione a quanto deliberato, ponendo in essere gli atti conseguenti, dando atto che allo schema di statuto societario potranno essere apportate eventuali modifiche di ordine tecnico;

7. di incaricare Direzione Segreteria del Consiglio Comunale di trasmettere copia del presente atto alla Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Toscana, ai sensi dell'art. 3, comma 28, della Legge 244/2007;

8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti, per opportuna conoscenza, nonché alla Comunità di Ambito ATO Toscana Costa.

COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

☐ della Giunta Comunale
☒ del Consiglio Comunale

Adesione al processo di costituzione di società mista per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, dando atto che:

☐ comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa;
☒ non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa.

Pisa, 08.11.2011

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE
Dott. Claudio Sassetti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento di contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n° ……..
Prenotazione di impegno n° ……

Pisa, ……..

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Claudio Sassetti

Nota di avvenuta trasmissione

Ricevuta la proposta di deliberazione in oggetto.

Pisa, ……

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Claudio Sassetti